



FEDERAZIONE CONFISAL-SALFI

Salfi — **Notizie** —
SINDACATO AUTONOMO DEI LAVORATORI FINANZIARI



72
2008
Prot. 2838
17/12/2008

All. n. 1

Ai Colleghi Dirigenti

RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PARERE DELLO STUDIO LEGALE MIRRA

Si riporta, di seguito, il parere dell'avv. Antonio Mirra in merito ai provvedimenti che le Agenzie Fiscali stanno adottando per la risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 72 del D.L. n. 112/08, ora convertito in L. 133/08.

Dall'esame della disposizione, l'avv. Mirra evidenzia diversi profili di incostituzionalità, con il suggerimento di evitare l'acquiescenza, impugnando il provvedimento di risoluzione del rapporto di lavoro, con le modalità descritte nel parere.

L'avv. Mirra si è riservato, comunque, di approfondire ulteriormente la controversia.

A tutti i migliori auguri di buone feste.

IL SEGRETARIO GENERALE
Sebastiano Callipo

Avv. Antonio Mirra
Avv. Sergio Mirra
Avv. Rebecca Soffietti
Avv. Bianca De Concilio
Dott. Antonino Baldinelli

Consulenti:

Prof. Avv. Nicola Di Prisco
Professore Ordinario
istituzioni di diritto privato
Università di Napoli Federico II

Spett.le SALFI
Via Nazionale n. 243
ROMA

Studi collegati:

"Studio Legale Quiroz Vitale & Partners"
Via Nino Bixio12 - 20129 MILANO
tel 02.29.41.96.63- fax 02.20.50.90.42

Anticipata Via e. mail

Oggetto: Art. 72 d.l. n. 112 del 2008 – preavviso di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro.

Egregio Segretario Generale,

faccio seguito alle ripetute richieste di parere in ordine alla legittimità della procedura avviata dall'Agenzia delle Entrate in applicazione dell'art. 72 del d.l. n. 112 del 2008.

La disposizione introduce il potere per le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, e dunque anche delle Agenzie fiscali, di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro nei confronti dei dipendenti che abbiano compiuto l'anzianità massima contributiva fissata in 40 anni.

Inoltre, antecedentemente alla introduzione dell'art. 72 citato, l'amministrazione aveva attivato la procedura di cui all'art. 40 del C.C.N.L. comunicando agli interessati le condizioni del recesso - delle quali si richiama apposita adesione - rinviando ad apposito e diverso accordo la determinazione della data di cessazione del rapporto.

Così ricostruita la questione occorre rilevare:

- 1) per effetto della disciplina sopravvenuta contenuta nell'art. 72 del d.l. 112/2008, l'amministrazione è legittimata alla disposta risoluzione;*
- 2) tuttavia, l'esame della disposizione evidenzia diversi profili di incostituzionalità che vanno opportunamente invocati in sede di impugnativa del provvedimento di risoluzione;*
- 3) trattandosi di provvedimento che realizza il sostanziale licenziamento del lavoratore è opportuno fare riferimento alla relativa disciplina ex l. 604/1966 e, in conseguenza, è opportuno evitare di fare acquiescenza al*

provvedimento impugnandolo ai sensi e nei termini di cui all'art. 6 della citata legge (60 gg.) mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata all'amministrazione datrice di lavoro, recante appunto l'impugnazione del provvedimento di risoluzione unilaterale del rapporto in quanto illegittimo.

In tal modo si eviterà il consolidamento del provvedimento che dovrà essere poi impugnato in sede giurisdizionale.

- 4) *Inoltre, in capo ai soggetti interessati dalla risoluzione alle condizioni prospettate in applicazione della procedura di cui all'art. 40 del C.C.N.L., appare configurabile una posizione di legittimo affidamento che ove disattesa potrebbe essere fonte di danno risarcibile.*

Sulla questione ho, peraltro, avuto cura di attivare un confronto critico con gli altri colleghi investiti della medesima questione da parte di altre sigle sindacali, alla luce del quale stiamo valutando ed approfondendo tutti i possibili motivi di illegittimità della procedura posta in essere.

In conclusione, è opportuno suggerire a tutti gli interessati di impugnare nelle forme e nei tempi indicati la comunicazione di risoluzione (rectius licenziamento) salva la successiva azione innanzi al G.O.

Avv. Antonio Mirra